



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 19.05.2021

Info/91(R)/CRITICIT APPLICATIVE DLGS 116720: Chiarimenti MITE

<p>CRITICITA' APPLICATIVE DELLE NOVITA' INTRODOTTE ADAL DLGS 116/20 AL DLGS 152706: NOTA DI CHIARIMENTI DEL MITE</p>

Di nuovo il Direttore Generale Laura D'Aprile del **Ministero della Transizione Ecologica** (MiTE), con Protocollo nr 51657 del 14 maggio 2021, interviene con una circolare indirizzata alle Regioni, altri Ministeri e Istituzioni interessate e alle Associazioni di categoria allo scopo di fornire **chiarimenti in ordine all'applicazione di alcune importanti disposizioni normative contenute nel Dlgs 116/2020, di interesse delle aziende.**

In particolare la nota interviene sui seguenti articoli del D.Lgs 152/2006 e smi:

- art. 179 “**Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti**”, comma 3 su deroga alle priorità gestione;
- art. 181 “**Riciclaggio e recupero dei rifiuti**”, comma 5 sugli strumenti economici volti a favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- art. 183, comma 1, lettera b-ter) su **definizione di “rifiuti urbani”**, il Ministero ritorna su questo argomento dopo la prima nota del 12 aprile scorso (V. ns. *Info/76(R)/TARI E RIFIUTI DA ATTIVITA' NON DOMESTICHE: La nota interpretativa del MITE*, inviata il 13.04 2021 e *Info/89(R)/LA GESTIONE DI RIFIUTI URBANI NELLE IMPRESE: La risposta del Ministro Cingolani alle critiche dell'ANCI* inviata il 12.05.2021), ribadisce il concetto di escludere la discrezionalità sia a livello regionale che comunale per quando riguarda la definizione di rifiuto urbano, confermando che il legislatore ha voluto dare la **“possibilità alle utenze non domestiche di continuare ad avvalersi di altro gestore rispetto a quello del servizio pubblico per i servizi di raccolta e recupero dei rifiuti simili ai domestici ...”** **“il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati urbani, non significa che necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del servizio pubblico”**;
- art. 183 comma 1, lettera b-sexies) sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (cC&D in particolari ambiti (speciali se derivanti da attività di impresa e urbani se abbandonati);
- art. 185 “**Esclusioni dall’ambito di applicazione**” su sfalci e potature con i relativi e complessi distinguo;

- art. 185-bis “**Deposito temporaneo prima della raccolta**”, lettere b) e c) sui depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti C&D;
-
- art. 190 “**Registro cronologico di carico e scarico**”, commi 1 e 2 sulle informazioni aggiuntive da annotare al registro; in particolare c’è un ripensamento rispetto alla dottrina interpretativa, fino ad ora corrente, in merito all’entrata in vigore della modifica che ha previsto **l’aggiunta nel registro anche delle indicazioni della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero**, che, a detta del MITE, **dovranno essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di registro di carico e scarico**, e nelle more è utilizzabile il modello vigente dove non esiste lo spazio per queste nuove annotazioni.
- art. 190 “*Registro cronologico di carico e scarico*”, comma 3 sulle tempistiche di annotazione per i “*nuovi produttori*”;
- art. 190 “*Registro cronologico di carico e scarico*”, comma 4 su semplificazioni per Consorzi e specifiche organizzazioni;
- art. 190 “*Registro cronologico di carico e scarico*”, comma 6 su semplificazioni per specifiche categorie di **attività, es. parrucchieri, estetica**;
- art. 193 “*Trasporto dei rifiuti*”, comma 4 su trasmissione della IV copia del formulario dal trasportatore al produttore;
- art. 193 “*Trasporto dei rifiuti*”, comma 14 su **microraccolta**;
- art. 193 “*Trasporto dei rifiuti*”, comma 18 sull’attività di deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria qualora svolta dal personale sanitario al di fuori delle strutture;
- art. 193 “*Trasporto dei rifiuti*”, comma 19 sulle **attività di manutenzione**;
- art. 230 “*Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture*”, comma 5 su pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici;
- art. 258 “*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*”, commi 9 e 13 su violazioni in materia di tracciabilità e casi in cui è esclusa la sanzione.

Nella nota del Ministero non trovano sede gli articoli per i quali, specifica il Ministero “*è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi*” (tra i quali, si auspica, anche l’art. 188 comma 5 sul **certificato di avvenuto smaltimento**, le cui criticità applicative sono state più volte segnalate alla stessa direzione del Ministero).

Per gli approfondimenti rimandiamo, per il momento, al testo della circolare ministeriale e alleghiamo anche un commento di approfondimento di FISE-Assoambiente, rimandando ad un incontro di approfondimento on line, come ripasso delle novità normative e relativi problemi applicativi, soprattutto riguardo alla questione dei nuovi rifiuti urbani e loro gestione.